

Codice A1509A

D.D. 16 febbraio 2018, n. 117

**Approvazione scheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, in attuazione della DGR n. 68-6173 del 15.12.2017 avente ad oggetto l'approvazione del protocollo d'intesa in materia di "valutazioni finalizzate all'accertamento dell'età dei sedicenti minori non accompagnati: modalità comuni per il territorio della Regione Piemonte".**

Viste la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con legge 176/1991, nonché la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

visti, altresì, i diritti al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.Igs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38; D.P.R. 394/99, art. 28, 45), il diritto a essere collocati in luogo sicuro (Codice civile, art. 403) e affidati a una famiglia o a una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), nonché il diritto alla nomina di un tutore (Codice civile, art. 343) riconosciuti ai minori presenti sul territorio nazionale;

visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale, all'articolo 8, prevede che quando vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice disponga una perizia, anche d'ufficio;

vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

preso atto della sempre più cospicua presenza, sul territorio regionale, di sedicenti minori stranieri non accompagnati, provenienti da molteplici paesi stranieri, privi di documenti d'identità, che pongono concretamente il problema della loro identificazione, che riveste carattere di urgenza soprattutto quando siano autori di reato;

considerato che la Regione Piemonte, con le strutture afferenti alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale del Piemonte, ritiene di fondamentale importanza l'individuazione di modalità operative comuni, che consentano la definizione di una procedura univoca di identificazione sull'intero territorio regionale, l'ottimizzazione degli interventi, il risparmio delle risorse nonché la tutela della salute delle persone sottoposte ad accertamenti;

considerato che la citata legge 47/2017, nel disporre esami socio-sanitari volti accertamento dell'età anagrafica, non specifica, però, a quali strumenti diagnostici ricorrere, lasciando alla discrezionalità dei soggetti competenti la scelta delle relative modalità operative;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che all'art. 4, comma 1, prevede il diritto di informazione preventiva del minore, anche mediante materiale di supporto multilingua;

considerato che con DGR n. 68-6173 del 15.12.2017 è stato approvato un protocollo d'intesa regionale da parte degli assessorati della Giunta regionale alle Pari opportunità, diritti civili, immigrazione, alle Politiche sociali, della famiglia e della casa e alla Sanità, nonché della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, della Città di

Torino e dall'Azienda ospedaliera universitaria Città della salute, avente ad oggetto "Valutazioni finalizzate all'accertamento dell'età dei sedicenti minori non accompagnati: modalità comuni per il territorio della Regione Piemonte";

considerato inoltre che il protocollo sopracitato prevede, tra l'altro:

- ai commi 1 e 2 dell'art. 5, nel rispetto dei principi della tutela del sedicente minore, la predisposizione da parte delle parti sottoscrittrici di una nota informativa riassuntiva riportante finalità e tipologia degli accertamenti medici ai quali il minore straniero non accompagnato, sia in regime ordinario che in regime di urgenza, è sottoposto ai fini dell'accertamento della propria età, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine;
- al comma 3 del medesimo articolo, che le parti sottoscrittrici si adoperino per la predisposizione della nota informativa riassuntiva e della sua traduzione nella lingue necessarie comprensibili ai minori, entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del protocollo avvenuta il 18.12.2017;
- al comma 4 del medesimo articolo, che la nota informativa riassuntiva venga messa a disposizione di tutti gli enti e i servizi competenti sui minori stranieri non accompagnati.

Evidenziato che il settore competente ha elaborato una bozza della nota informativa riassuntiva e che, ai fini della sua validazione, ha provveduto ad acquisire i pareri ed i contributi rispettivamente degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, della Procura della Repubblica, del Tribunale per i Minorenni, della Questura, nonché della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa di cui al provvedimento deliberativo sopra citato, occorre:

- approvare la nota informativa riassuntiva di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- tradurre, ad approvazione avvenuta, la nota informativa riassuntiva nelle principali lingue necessarie che risultino comprensibili alle persone sedicenti minorenni sottoposte ad accertamento sull'età;

dato atto che l'approvazione della presente nota informativa riassuntiva non comporta alcun tipo di onere per questa amministrazione regionale;

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Nell'ambito ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 68-6173 del 15.12.2017;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni in premessa descritte, la nota informativa riassuntiva, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante finalità e tipologia degli accertamenti medici ai quali il minore straniero non accompagnato, sia in regime ordinario che in regime di urgenza, è sottoposto ai fini dell'accertamento della propria età, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine;

- di approvarne altresì la traduzione nelle principali lingue necessarie che risultino comprensibili alle persone sedicenti minorenni sottoposte ad accertamento sull'età;

- di procedere con la messa a disposizione della nota informativa riassuntiva tradotta nelle diverse lingue, presso gli enti e i servizi competenti in materia di minori stranieri non accompagnati;

L'approvazione della presente nota informativa riassuntiva non comporta alcun tipo di onere per questa amministrazione regionale;

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

La Dirigente del Settore  
Politiche per le famiglie,  
giovani e migranti, pari opportunità e diritti  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

**Informativa accertamento età**

In Italia si diventa maggiorenni a 18 anni.

Con i documenti puoi dimostrare la tua età. I documenti riconosciuti validi, se in originale, sono: il passaporto, un documento di identità, anche scaduto.

Se non presenti domanda d'asilo, puoi chiedere al Consolato o Ambasciata del tuo Paese di rilasciarti il passaporto o un altro documento di identità che dimostri la tua età. Quasi sempre, in questi casi ti chiedono almeno il certificato di nascita.

Alcuni documenti, come ad esempio il certificato di nascita senza fotografia, non sono sufficienti da soli a dimostrare la tua età, ma sono documenti importanti che devono essere presi in considerazione.

Se non hai documenti con te, ma hai qualcuno nel tuo Paese che potrebbe mandarteli, è importante farteli mandare al più presto possibile.

Se i tuoi documenti non sono validi o se non hai documenti dovrai dichiarare in modo preciso il tuo nome completo e la tua data di nascita. È molto importante che tu dica la verità.

Dichiarare una età diversa da quella reale e utilizzare documenti falsi sono reati gravi, che possono essere puniti con il carcere.

Inoltre, se ottieni un permesso di soggiorno come minore e poi si scopre che invece eri maggiorenne, quasi certamente ti verrà revocato il permesso di soggiorno e potresti perdere il diritto a restare nella struttura per minori dove sei inserito. Inoltre, se provenivi da un Centro di accoglienza, diventa difficile un tuo eventuale rientro.

Se sei minorenni ti verrà assegnato un tutore che ti seguirà in tutte le decisioni che ti riguardano, per tutte le pratiche per il permesso di soggiorno e per i documenti. Il tutore è il tuo rappresentante legale.

**SE TI DICHIARI MINORENNE**, la legge italiana prevede che possano essere fatti **accertamenti per stabilire la tua età**.

Prima di ogni decisione sugli accertamenti, hai diritto ad essere informato su cosa accadrà e quali possono essere gli esiti. Per essere sicuri che tu capisca tutta la procedura hai diritto ad essere aiutato da un mediatore linguistico/interculturale.

Quando non puoi dimostrare la tua età, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ti ordinerà di fare questi accertamenti:

a) Incontrerai personale specializzato che cercherà di capire la tua storia (come sei arrivato in Italia, dove vive la tua famiglia, se hai parenti in Italia o in Europa con cui vorresti vivere, quali scuole hai frequentato nel tuo paese, quali lavori hai fatto, ecc.)

b) incontrerai la polizia che ti prenderà le impronte e ti assegnerà un codice unico identificativo, che possa confermare sempre la tua identità e poi dovrai fare visite mediche ed esami sanitari. Ti sarà fatta una radiografia del polso e potranno essere fatti altri esami (ad esempio dei denti). Verrai infine visitato da un dottore che scriverà una relazione finale.

Il risultato degli accertamenti sarà comunicato a te, al Pubblico ministero dei minorenni che presenterà un ricorso al Giudice dei minori perché ratifichi l'età accertata, al tuo tutore se è già stato nominato. Se non c'è ancora il tutore, sarà comunicato al responsabile della struttura di accoglienza.

Hai diritto di chiedere al tuo tutore una copia scritta del risultato degli accertamenti.

Se, anche dopo questi accertamenti, riesci a ottenere un documento utile a dimostrare la tua età, hai diritto di presentarlo al Giudice perché lo tenga in considerazione.

Il Giudice farà un provvedimento per definire la tua età nei tempi che la legge definisce. Hai il diritto di chiedere di essere ascoltato dal Giudice.

Se non sei d'accordo con il risultato degli accertamenti puoi presentare ricorso a un altro Giudice contro questo il provvedimento. Il termine per presentare ricorso è molto breve: 10 giorni dopo che ti hanno notificato il provvedimento.

Sia durante la procedura davanti al Giudice dei minori, sia in caso di ricorso contro la sua decisione, hai diritto di nominare un avvocato e di accedere al gratuito patrocinio (cioè l'avvocato viene pagato dallo Stato italiano).

Fino a quando la procedura non sarà completata, hai diritto di essere trattato come minorenni, quindi ad esempio dovrai essere accolto in una struttura per minori e non potrai essere espulso.

Firme per presa visione

Interessato

Operatore